

STUDIO ASSOCIATO PAGANI

DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI DEI CONTI

Via G. Frua, 24
20146 Milano
Tel. +39 (02) 46.07.22
Fax +39 (02) 49.81.537
e-mail: studiopagani@studiopagani.net
web site: www.studiopagani.net
P.IVA 09906120150

Sergio Pagani
Paolo D. S. Pagani
Raffaella Pagani
Ornella Marzi
Alessandra Pagani
Paola Bariati

CIRCOLARE N° 4 DEL 22.06.2011

Alla rispettabile clientela – alla c.a. della Direzione

OGGETTO: Comunicazioni delle operazioni rilevanti ai fini IVA per gli importi superiori ad € 3.000,00 (netto IVA)

Gentili Clienti,

Vi informiamo che in data 30 Maggio 2011 l’Agenzia delle Entrate ha emesso la circolare n. 24/E diretta a fornire chiarimenti in merito alle modalità di adempimento della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva di importo pari o superiore a Euro 3.000 al netto dell’Iva. La presente è connessa a quanto precedentemente a Voi riportato con la nostra circolare n. 1 del 28.03.2011, ove Vi abbiamo informato del provvedimento (emanato il 22 dicembre 2010 con prot. n. 184182) di applicazione del suddetto obbligo come introdotto dall’art. 21 del D.L. n. 78/2010. L’ultimo intervento dell’Agenzia delle Entrate si concentra sulla specificazione di:

- ambito oggettivo (operazioni oggetto di comunicazione, casi particolari, operazioni escluse, operazioni escluse per l’anno 2010);
- contenuto informativo;
- scadenze per l’invio telematico della comunicazione;
- modalità di comunicazione.

Allo scopo di assicurare un tempestivo e completo adeguamento alla citata previsione normativa, accompagnata dagli ulteriori interventi che ne hanno espresso una più dettagliata spiegazione, Vi segnaliamo “operativamente” quanto segue.

1. Soggetti obbligati

Non sono intervenute modificazioni rispetto a quanto in precedenza comunicatoVi: l'adempimento ricade su **tutti i soggetti passivi Iva che effettuano** operazioni rilevanti ai fini Iva nei termini chiariti dettagliatamente nel successivo paragrafo 2. In particolare, i predetti contribuenti ai fini della comunicazione "spesometro" dovranno provvedere a raccogliere i dati concernenti le operazioni rilevanti ai fini IVA:

- cessioni di beni e prestazioni rese a soggetti nei confronti dei quali sono state emesse fatture per operazioni rilevanti ai fini IVA (clienti);
- acquisti di beni e prestazioni ricevute da soggetti titolari di partita IVA, rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta (fornitori);
- cessioni di beni e prestazioni rese a soggetti nei confronti dei quali non sono state emesse fatture per operazioni rilevanti ai fini IVA (consumatori finali, tra i quali anche imprenditori e professionisti che hanno acquistato beni e servizi non rientranti nell'attività d'impresa o di lavoro autonomo).

Non vi è alcuna esclusione imputabile ad elementi "soggettivi".

2. Operazioni rilevanti

Le operazioni su cui grava l'obbligo di comunicazione sono tutte quelle rilevanti ai fini Iva (secondo quanto ribadito dalla circolare 22/E/2011) che non siano già state oggetto di rilevazione da parte del Fisco. In generale, si possono rinvenire due criteri fondamentali per individuare l'ambito di applicazione della norma qui trattata:

- concerne esclusivamente le operazioni rilevanti ai fini Iva di importo (netto) non inferiore ai 3.000 Euro, anche se non imponibili;
- benché l'operazione risponda al requisito di cui al punto precedente, essa viene esclusa qualora sia già stata "monitorata" in modo tale che i dati relativi all'acquirente che vi partecipa siano già stati resi disponibili (ad es. tramite compilazione modelli Intrastat).

Riepiloghiamo sinteticamente nella tabella le operazioni e gli importi che comportano obbligo di comunicazione:

<u>Importo operazione</u>	<u>Periodo d'imposta cui si riferisce</u>	<u>Scadenza comunicazione</u>

Euro 25.000 netto Iva (sole operazioni per cui è previsto obbligo di fattura)	2010	31/10/2011
Euro 3.000 netto Iva (operazioni per cui è previsto obbligo di fattura)	2011	30/4/2012
Euro 3.600 lordo IVA (operazioni non soggette ad obbligo di fattura, ad es. quelle per cui viene emesso scontrino o ricevuta fiscale)	1/7/2011-31/12/2011	30/4/2012

Per meglio illustrarne la portata operativa, si possono indicare alcune precisazioni:

- anche qualora siano correttamente rinvenibili le condizioni per l’adempimento dell’obbligo informativo, lo stesso può essere derogato se il pagamento viene effettuato con “moneta elettronica” (bancomat, carte di credito o prepagate) purché siano state emesse da operatori finanziari non residenti e senza stabile organizzazione in Italia. Al contrario vengono incluse le operazioni che hanno le medesime caratteristiche, ma il cui pagamento è regolato tramite carte di credito estere;
- la “soglia” dell’importo di 3.000 Euro viene elevata a 3.600 Euro (al lordo dell’Iva) per le cessioni o prestazioni di servizi non soggette ad obbligo di emissione di fattura effettuate a partire dal **1 Luglio 2011**;
- per il periodo d’imposta 2010 vengono considerate soltanto le operazioni soggette ad obbligo di fattura di importo (al netto dell’Iva) pari o superiore ai 25.000: tuttavia la comunicazione deve essere effettuata anche nelle ipotesi di cessioni o prestazioni effettuate a favore di consumatori finali per le quali viene emessa la fattura. Nonostante siano operazioni esenti dall’emissione della fattura, nella misura in cui la stessa viene resa perché richiesta, rientrano nell’obbligo;
- per quanto riguarda le operazioni miste (ossia parzialmente rispondenti ai requisiti perché siano rilevanti ai fini Iva), esse incorrono nell’adempimento di comunicazione soltanto per la parte rilevante ai fini Iva qualora non inferiore alla soglia di 3.000 Euro al netto dell’imposta;
- sono da comunicare:
 - le operazioni intracomunitarie non incluse nei modelli Intrastat;
 - le operazioni triangolari all’esportazione comunitarie e non limitatamente alla transazione intercorrente tra gli operatori nazionali (dunque viene esclusa l’operazione che si

realizza con cessionario Ue o extra-Ue mentre verranno acquisite le informazioni relative alla transazione interamente compiuta sul territorio);

- operazioni con esportatore abituale;
- operazioni *reverse charge*;
- operazioni soggette al regime speciale del margine per la parte rilevante ai fini Iva (dunque il c.d. "margine");
- contratti collegati: è stato ribadito il "principio di competenza" in luogo di quello "di cassa" per cui l'esistenza dei requisiti dell'obbligo di comunicazione deve essere verificata in relazione alla somma dei corrispettivi pattuiti nell'anno solare anche in più contratti quando riferibili ad una medesima operazione (risultato economico unitario e complesso). Si tratta, dunque, di sommare tutti i pagamenti secondo le modalità negoziate dalle parti interessate qualora "di competenza" di una stessa operazione. Pertanto dovranno essere oggetto di rilevazione, oltre ai dati dell'acquirente-committente e del venditore-prestatore, l'importo complessivo calcolabile nell'anno solare e la data alla quale è avvenuta l'ultima operazione resa o ricevuta nell'anno di riferimento;
- contratti di fornitura, appalto, somministrazione e contratti che prevedono corrispettivi periodici (ad es. noleggio, locazioni, ecc...): si tratta di sommare i corrispettivi periodici pattuiti nell'arco dell'anno solare per verificare se il totale superi la soglia di 3.000 euro (netto Iva). In tal caso in un'unica comunicazione si dovrà indicare l'importo complessivo dovuto o spettante nell'anno solare, assumendo quale data di riferimento quella dell'ultima operazione ricevuta o resa nell'anno di riferimento;
- nel caso di un'operazione di importo unitario che prevede pagamenti frazionati, l'obbligo di comunicazione si ha qualora l'importo complessivo ecceda la soglia di 3.000 (netto Iva), ma indipendentemente dall'anno: i pagamenti frazionati, cioè, possono essere distribuiti in anni solari diversi. In quest'ultimo caso si dovrà indicare nella comunicazione l'importo complessivo dei pagamenti effettuati o ricevuti nell'anno solare e quale data quella dell'ultima operazione registrata;
- cessioni gratuite di beni che formano oggetto dell'attività d'impresa.

Sul versante delle operazioni escluse si possono riportare operativamente:

- è stato chiarito come siano escluse le prestazioni di servizi generici rese a soggetti passivi comunitari ed extracomunitari in quanto prive del requisito di territorialità (ossia fuori campo Iva);
- importazioni ed esportazioni propriamente dette (per le quali è prevista emissione della "bolletta doganale");
- passaggi interni di beni tra rami d'azienda anche se gli stessi sono fatturati;

- cessioni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute cui partecipano operatori economici riferibili a paesi *black list* in quanto già soggette ad apposita comunicazione;
- spese anticipate in nome e per conto;
- operazioni poste in essere da contribuenti che beneficiano del c.d. regime dei minimi;
- operazioni già comunicate all'Anagrafe Tributaria (ad es. fornitura di energia elettrica, i servizi di telefonia, contratti di assicurazione, mutui, acquisti di immobili ecc...);
- per quanto attiene la scadenza dell'obbligo di comunicazione al 30/4/2012 relativamente alle operazioni rilevanti ai fini Iva non soggette ad obbligo di fattura, quelle effettuate sino al 30/6/2011.

3. Contenuto della comunicazione.

Nella nostra precedente circolare abbiamo analiticamente illustrato quali siano i dati dell'acquirente/committente e del cedente/prestatore che debbano essere resi noti qualora l'operazione rilevante ai fini Iva rientri nel campo di applicazione del c.d. "spesometro".

Presupponendo che la sistematica e puntuale raccolta delle informazione debba essere affidata ad un'idonea integrazione dei software amministrativi-contabili coerentemente alle determinazioni temporali già richiamate, è tuttavia d'aiuto un ulteriore chiarimento mediante alcune tabelle riepilogative nel caso di cessione di beni (o prestazione di servizi).

ACQUIRENTE NON PRIVATO ITALIANO (operazioni a partire da 1/1/2011)

DATA	
IMPORTO (IVA compresa maggiore di 3.600 Euro)	
Evidenziando:	
IMPONIBILE	
IMPOSTA	
NON IMPONIBILE O ESENTE	
PARTITA IVA	
DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE	
DOMICILIO FISCALE	

OBBLIGO COMUNICAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE ENTRO IL 30/4/2012

N.B. Qualora l'acquirente in operazioni effettuate a partire dal 1 Luglio 2011 fosse, invece, un soggetto privato il dato fondamentale diverrebbe il **CODICE FISCALE**.

- * - * - * -

ACQUIRENTE NON PRIVATO STRANIERO (operazioni a partire da 1/1/2011)

DATA	
IMPORTO (IVA COMPRESA MAGGIORE DI 3.600)	
Evidenziando:	
IMPONIBILE	
IMPOSTA	
NON IMPONIBILE O ESENTE	
Se soggetto diverso da persona fisica:	
DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE/DITTA	
DOMICILIO FISCALE	
Se persona fisica:	
COGNOME	
NOME	
LUOGO DI NASCITA	
DATA DI NASCITA	
SESSO	
DOMICILIO FISCALE	

**OBBLIGO DI COMUNICAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE ENTRO IL
30/4/2012**

- * - * - * -

**DATI ACQUIRENTE NON PRIVATO STRANIERO RELATIVI A VENDITE 2010 DI
IMPORTO SUPERIORE A 25.000 EURO
(AL NETTO DELL'IVA)**

DATA	
IMPORTO (IVA COMPRESA MAGGIORE DI 30.000 EURO)	
Evidenziando:	
IMPONIBILE	
IMPOSTA	
NON IMPONIBILE O ESENTENON IMPONIBILE O ESENTE	
Se soggetto diverso da persona fisica:	
DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE/DITTA	
DOMICILIO FISCALE	
Se persona fisica:	
COGNOME	
NOME	
LUOGO DI NASCITA	
DATA DI NASCITA	
SESSO	
DOMICILIO FISCALE	

SCADENZA COMUNICAZIONE: 31/10/2011

4. Suggestioni operativi e supporto informatico.

La comunicazioni di dati in cui si sostanzia lo “spesometro” impone una raccolta di informazioni relative all’acquirente di impegno tale da rendere indispensabile un supporto informatico da parte

del software amministrativo-contabile in Vostro possesso. Ci preme sottolinearne la rilevanza non solo data l'incalzante decorrenza del termine dal quale tutte le operazioni soggette ad obbligo dovranno essere "monitorate" (a partire dal 1 Luglio, come già detto, l'adempimento si estende anche alle operazioni rilevanti Iva effettuate con privati), ma anche in relazione al "volume" di dati che verrà accumulato per effetto della previsione di una sola trasmissione all'Agenzia delle Entrate (31 Ottobre 2011 e 30 Aprile di ciascun anno successivo al periodo d'imposta di riferimento a partire dal 2012). Una carenza informatica renderebbe pertanto assai arduo l'esito dell'adempimento o comunque implicherebbe un tentativo di recupero finale tanto tardivo quanto dispendioso.

Dalle informazioni a Nostra disposizione risultano già presenti le integrazioni necessarie per l'archivio dei dati inerenti all'obbligo di comunicazione dei *software*:

- Zucchetti: nuova soluzione "Antievasione IVA e Gestione Telematici" in grado di **generare l'archivio telematico** anche per operazioni rilevanti ai fini Iva di importo superiore a 3.000 Euro;
- Ipsosa: evidenzia le operazioni soggette all'obbligo di comunicazione.

Tuttavia si suggerisce di appurare sollecitamente la predisposizione da parte del proprio strumento informatico di caratteristiche rispondenti alla raccolta di dati imposta dalla novità normativa "spesometro".

Restiamo a Vostra disposizione per qualunque chiarimento e/o approfondimento.

Studio Associato Pagani
Antonio Musso